

COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO RURALE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Approvato nel Consiglio Comunale del 25/06/2014

Art. 1- Finalità

Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai Comuni in materia di governo del territorio, individua norme per il corretto inserimento degli **impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili** nel territorio rurale. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione degli impianti di che trattasi nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo, collinare e della valle del Fiumi Alessi, e dei corsi d'acqua, allo scopo di preservarli da ogni tipo di intervento che produca consumo del suolo e che determini una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola di pregio e all'aggressione del paesaggio rurale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/03 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Conseguentemente il Comune di Squillace, nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si pone la finalità di regolamentare l'installazione degli impianti di che trattasi nel territorio rurale, coniugando gli interventi con l'importanza strategica e le peculiarità del territorio che si affaccia sul golfo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento gli impianti fotovoltaici finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica per autoconsumo (*), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie previste dal vigente P.R.G. qualora l'impianto sia poggiato su una struttura edilizia.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- **Impianto fotovoltaico a terra:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi (moduli fotovoltaici) ancorati al suolo, atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, e delle opere connesse;

- **Impianto eolico e/o minieolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e delle opere connesse;
- **Impianto alimentato a biomassa:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi volti alla produzione di energia prodotta dalle biomasse (parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura, dalle industrie connesse ecc.) comprensivi dell'area di occupazione dell'impianto e delle opere connesse;
- **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, strade di servizio, ecc.;
- **Territorio rurale:** l'insieme delle aree classificate in base allo strumento urbanistico generale vigente come zona territoriale omogenea E (agricola) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e comunque aventi quale destinazione d'uso esclusiva la "conduzione agricola".

Art. 4 - Aree non idonee

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, eolici e biomasse devono comunque considerarsi non idonee le aree rurali di seguito elencate:

1. in quanto costituenti elementi ed aree di pregio del territorio rurale e tutela della biodiversità:
 - edifici storici in agro, ruderi di mulini, fontane e sorgenti storiche, conventi;
 - aree archeologiche, comunque presenti sul territorio;
 - aree caratterizzate da situazioni di dissesto idrogeologico perimetrate dal vigente Piano Stralcio Per L'assetto Idrogeologico Della Regione Calabria classificate R2,R3 e R4;
 - aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS);
2. in quanto area di rispetto di insediamenti urbani ed impianti di pubblico interesse esistenti:
 - area di rispetto cimiteriale;
 - aree situate a distanza:
 - a) 1000 metri dai nuclei residenziali rispetto alle zone A,B,C,D;
 - analoghe distanze vanno osservate rispetto dai Conventi, agli edifici storici e le aree archeologiche.
3. in quanto, per la loro intrinseca utilizzazione, costituiscono tradizione locale agroalimentare di qualità:
 - le aree aventi un distinguibile valore agricolo in quanto in esse sono praticate, alla data di adozione del presente Regolamento, colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali "vigneti", "uliveti", "colture biologiche regolarmente riconosciute".

L'assenza di detta condizione dovrà essere attestata mediante perizia giurata a firma di tecnico abilitato (agronomo o perito agrario), corredata da rilievo fotografico delle colture in atto, e da una dichiarazione attestante che la medesima condizione sussiste da più di 5 (cinque) anni.
Sono fatti salvi i divieti previsti dall'art. 10 della Legge 21/11//2000 n. 353 per le zone boscate ed i pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco.
4. Tutte le aree che sono dei punti panoramici e che non è possibile mitigare l'intervento.

Art. 5 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.

Considerate le caratteristiche del territorio comunale, la sua vocazione agricola volta alla produzione di eccellenza e la necessità di tutelare il relativo paesaggio e limitare il consumo di suolo agricolo per finalità diverse dalla produzione agro-alimentare di qualità, fatte salve le norme in materia ambientale (VIA – VAS - VI), al fine di evitare che l'insediamento e l'esercizio degli impianti possa compromettere o interferire negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, nelle aree individuate nel vigente P.R.G. come " E " agricola, la realizzazione di tutti gli impianti disciplinati dal presente Regolamento, di qualsiasi potenza

nominale, è subordinata al rispetto e all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

- le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altre proprietà dovranno essere sistemate in modo tale da non creare impatto visuale. Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti cm 30 dal suolo, con un'altezza massima totale di ml. 2,00.
 - deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
 - la viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale ecocompatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi.
 - le infrastrutture (cabine elettriche, etc.), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate;
 - la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta esclusivamente ad uso agricolo;
 - gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto;
 - non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;
 - dovrà essere garantita la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla falciatura e, in generale, alla corretta ed ordinata manutenzione del sito e alla corretta regimazione delle acque;
 - tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati;
- È, inoltre, prescritto il rispetto delle misure di seguito specificate per le singole tipologie di impianto:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

- il limite massimo di copertura di tali impianti non potrà essere superiore al 10% della superficie totale dell'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale a terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;
- la superficie interessata dall'intervento, così come tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, ecc.), dovranno essere delimitati da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.);
- la distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto non dovrà essere inferiore a ml. 5,00;
- la struttura portante dei moduli fotovoltaici dovrà essere del tipo a traliccio con sostegni puntiformi, priva di tompagnatura e colorata con tonalità delle terre. Tale struttura dovrà preferibilmente essere infissa nel terreno senza fondazione.

IMPIANTI EOLICI E/O MINIEOLICI

Ai fini del Regolamento Comunale si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza complessiva superiore a 35 metri e/o una potenza complessiva superiore ai 60 kW. Gli impianti eolici sono di norma localizzati in siti nei quali l'interferenza visiva - paesaggistica è minima, tenuto conto

dell'altezza massima degli impianti calcolata in corrispondenza del punto più elevato della superficie spazzata dal rotore o comunque della quota più elevata raggiunta da parti fisse o mobili. Si considerano invece, impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza complessiva pari o inferiore a 40 metri ed una potenza complessiva non superiore a 60 kW.

- le pale costituenti l'impianto devono garantire tra loro, una distanza minima (misurata dall'asse dei pali di sostegno) di 500 m per l'eolico e 250 m per il minieolico, fatta salva la normativa di riferimento sulle distanze tra pali;
- le pale costituenti l'impianto devono garantire dai confini di proprietà, una distanza minima (misurata dall'asse dei pali di sostegno) di 500 m per l'eolico e 200 m per il minieolico;
- per i medesimi impianti, la distanza minima da strade comunali e provinciali dovrà essere non inferiore a 200m;
- i generatori dovranno essere del tipo a bassa velocità, dotati di profili alari tali da ridurre l'impatto sonoro e opportunamente colorati per accentuare la percezione del rischio da parte dell'avifauna.
- La distanza minima dell'impianto, delle opere connesse e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione (D.L.gs n. 285/1992 e s.m.i. e DPR 495/1992 e dal presente regolamento comunale s.m.i.) In ogni caso dovrà essere acquisito il parere favorevole del proprietario gestore della strada;
- Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria e realizzabile, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare, per tipologia e materiale, il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio degli impianti medesimi.
- l'infrastrutture (cabine elettriche, ect..), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica di ufficio;
- la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta ad uso agricolo;
- non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;
- tutte le opere necessarie o connesse, quali cavidotti ed elettrodotti, dovranno essere, per quanto ingegneristicamente possibile, interrati.

IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA

Ai fini del regolamento comunale si considerano impianti alimentati a biomassa quelli volti alla produzione di energia con potenza superiore a 200 Kw. La distanza minima dai confini di proprietà delle opere costituenti l'impianto non dovrà essere inferiore a ml. 200,00 e a ml. 1000 dai fabbricati principali. Gli impianti a biomassa, finalizzati all'autoconsumo, a prescindere dalla potenza nominale dell'impianto e al titolo abilitativo necessario, sono soggetti al mero controllo formale sotto l'aspetto edilizio urbanistico degli uffici competenti, con riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti urbanistici vigenti.

Art. 6 - Interventi di minimizzazione degli impatti

Per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente, la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere che per le fasi di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato;
- b) dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento delle superfici da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- d) nei casi sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati;
- e) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto dovranno essere utilizzate tecniche rispettose dell'ambiente, non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area;
- f) nella tenuta delle aree interessate dagli impianti non dovranno essere utilizzati i diserbanti per il controllo delle erbe infestanti, attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia;
- g) tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dalla costruzione e gestione dell'impianto dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ..

Art. 7 - Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi

Il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma vincolata con la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di cui al successivo articolo 8, il proponente deve:

1. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
2. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
3. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi. In ogni caso dovrà essere garantita la rimozione completa delle linee elettriche ed il conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8 – Garanzie

Al fine di fornire adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'impianto dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per gli impianti riguardanti le autorizzazioni di sua competenza.

La fidejussione è vincolata per tutta la durata dell'attività e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dell'area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale.

L'inizio dei lavori è condizionato al perfezionamento del contratto fidejussorio per un importo da quantificarsi come di seguito specificato:

- 200 €/Kw per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato;
 - 70 €/Kwp per tutti gli altri casi;
- e comunque per un importo minimo non inferiore a €. 3.000,00 (euro tremila/00).

Art. 9 - Concorso alla promozione e alla diffusione degli impianti derivanti da fonti Rinnovabili

I proponenti la realizzazione di impianti oggetto di autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003 dovranno proporre progetti con mitigazione degli impatti riconducibili al progetto.

A tale fine i proponenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, nella quale saranno stabiliti l'ubicazione, le caratteristiche e le modalità di esecuzione di tali opere, nonché le garanzie di esatto adempimento alle prescrizioni imposte nel presente regolamento.

Art. 10 – Effetti cumulativi degli impianti eolici

In attesa che la Regione Calabria stabilisca i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati nella medesima area o in aree contigue, le procedure in merito all'eolico e minieolico devono essere valutate accuratamente dalla commissione consiliare del paesaggio comunale.

Art. 11 - Documentazione da allegare alla domanda

La documentazione da allegare all'istanza, è la seguente:

- 1) Dati identificativi del proponente con copia del Documento Identità del richiedente;
- 2) Dati identificativi catastali e relativa certificazione catastale delle particelle soggetti agli interventi
- 3) Documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
- 4) Relazione tecnica, incluso nel progetto definitivo, delle opere di connessione alla rete da realizzare che indica in particolare:
 - 4a) Inquadramento territoriale e coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
 - 4b) Producibilità dell'impianto in riferimento alle diverse fonti rinnovabili;
 - 4c) Layout dell'impianto e delle opere e infrastrutture di connessione alla rete elettrica;
 - 4d) Descrizioni delle fasi, dei tempi, e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti;
 - 4e) Valutazione generale degli impatti ambientali con particolare riferimento ad impatto acustico e paesaggistico dell'impianto e, per impianti a biomassa, anche di gestione del rifiuto e delle acque;
 - 4f) Dismissione e ripristino dello stato dei luoghi con annessa stima dei costi di dismissione e ripristino dei luoghi;
 - 4g) progetto di schermatura verde dell'impianto;
 - 4h) progetto dell'impianto di allaccio alla rete elettrico da parte del distributore elettrico;
 - 4i) documentazione fotografica dei luoghi;
 - 4l) planimetria di insieme della zona con indicati gli eventuali altri impianti autorizzati ed in itinere, al fine di valutare la cumulabilità degli impatti visivi;
 - 4m) particolari della recinzione;
 - 4n) caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati (modulo fotovoltaico, eolico, biomassa, inverter, schemi elettrici, ecc.)
- 5) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori, congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 90 del D. lgs 81/2008 e s.m.i;
- 6) Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria;

Art. 12 - Procedure e competenze

Le procedure e le competenze autorizzative al fine del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modifica, al potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il funzionamento degli impianti sono regolate dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, dalle Linee guida nazionali emanate con D.M. 10/9/2010 e dalle vigenti e pertinenti disposizioni emanate dalla Regione Calabria. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Le attività di cui al comma precedente sono regolate, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.L.vo 28/2011, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11, del citato D.L.vo 28/2011. Le competenze comunali in materia di realizzazione ed esercizio dell'impianto, fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni e pareri degli Enti diversi dal Comune, sono attribuite ai settori o servizi di questa Amministrazione Comunale di seguito individuati:

a) UFFICIO TECNICO COMUNALE:

- Ricezione delle pratiche e prima istruttoria, con individuazione dei pareri da richiedere;
- Istruttoria delle pratiche attinenti la realizzazione degli interventi per quanto inerente gli aspetti urbanistico e conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
- Acquisizione pareri in materia paesaggistica e/o ambientale;
- Pareri e N.O. di competenza nel caso di interferenza con infrastrutture comunali;
- Eventuale rilascio del provvedimento finale (se prescritto dalla vigente normativa in materia) ovvero notifica all'interessato dell'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
- Perere commissione edilizia, lavori pubblici e del paesaggio;

b) UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

- Pareri e N.O. di competenza nel caso di interferenza con infrastrutture comunali;
- Vigilanza.

c) UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI:

- Procedimenti relativi alle sottoscrizioni delle convenzioni e verifica delle fidejussioni;
- Verifica della riscossione di quanto dovuto per convenzione e/o TOSAP. Gli uffici comunali, nell'emettere i provvedimenti di competenza, verificano la coerenza delle iniziative di realizzazione e/o ampliamento di impianti da fonti rinnovabili:
 - con i criteri generali di cui al punto 16 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili";
 - con lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Squillace ;
 - con la Mappa delle aree percorse dal fuoco nei territorio del Comune di Squillace ;
 - con il PAI dell'Autorità di Bacino Regionale;
 - con i vincoli e destinazioni specifiche delle aree oggetto di intervento;

Art. 13 - Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica a tutte le richieste di installazione di impianti non ancora autorizzati, anche se già pervenute in data antecedente all'approvazione. Per quanto non espressamente previsto

nel presente regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale esistente, oltre ai vari regolamenti comunali vigenti.

Art. 15 – Modifica del regolamento edilizio

Il presente regolamento costituisce anche integrazione e modifica del regolamento edilizio vigente.

Art. 16 – Validità del regolamento indipendentemente dalla decadenza dello strumento urbanistico vigente

Il presente regolamento indipendentemente dalla eventuale decadenza del PRG così come previsto dalla legge Urbanistica della Calabria n°19 del 2002 e sue modifiche ed integrazioni deve essere rispettato.

Indice

	Pag.
Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	1
Art. 3 – Definizioni	1
Art. 4 - Aree non idonee	2
Art. 5 - Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.	2
Art. 6 - Interventi di minimizzazione degli impatti	4
Art. 7 - Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi	5
Art. 8 – Garanzie	5
Art. 9 - Concorso alla promozione e alla diffusione degli impianti derivanti da fonti Rinnovabili	6
Art. 10 – Effetti cumulativi degli impianti eolici	6
Art. 11 - Documentazione da allegare alla domanda	6
Art. 12 - Procedure e competenze	7
Art. 13 - Rinvio.	7
Art. 14 - Entrata in vigore.	7
Art. 15 – Modifica del regolamento edilizio	8
Art. 16 – Validità del regolamento indipendentemente dalla decadenza dello strumento urbanistico vigente	8

